

REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE O EQUIVALENTI

Art.1

I Comuni della "Zona Bassa Val di Cecina", in attuazione delle Leggi Statali e Regionali vigenti, oltre al Servizio di Assistenza Sociale e Sanitaria, assicurano prestazioni di natura economica o equivalenti di cui ai successivi articoli.

Art.2

Le prestazioni economiche sono erogate secondo i seguenti principi e finalità:

- a) garantire al cittadino adeguati mezzi di sussistenza, atti a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione;
- b) stimolare e recuperare l'autosufficienza, ampiamente intesa, di singoli e/o nuclei familiari, affinché non si instaurino situazioni permanenti di dipendenza dall'assistenza pubblica;
- c) promuovere l'uniformità degli interventi;
- d) richiamare i congiunti della persona in stato di bisogno a prestare gli alimenti, secondo quanto disposto dall'art.433 C.C., con particolare riferimento alle persone indicati nei punti 1,2,3,4, del citato articolo, per gli interventi assistenziali, ad eccezione dei ricoveri in Istituto, per i quali l'art. di legge verrà applicato totalmente.

Art.3

Gli interventi di prestazioni economiche o equivalenti debbono essere tempestivi ed immediati a tal fine, debbono concorrere tutti i servizi della USL 14, come disposto dalla L.241/90, nonché dalle disposizioni regolamentari emanate dalle USL.

Art.4

Hanno diritto alle prestazioni di cui sopra, tutti i cittadini residenti nel territorio della USL 14 (nel rispetto di quanto previsto dalle norme sul domicilio di soccorso), ~~che si trovino in particolare stato di bisogno e di temporanea e grave difficoltà.~~

In Via straordinaria, ed una volta accertata la necessità e l'urgenza, possono essere assistiti anche i cittadini non residenti nel territorio della USL, salvo rivalsa sui Comuni di residenza.

Art.5

Tutti gli interventi di sostegno economico o equivalente di cui al presente Regolamento debbono essere disposti dal Servizio di Assistenza Sociale (S.A.S.) della USL 14.

Aer.6

Per ottenere gli interventi di cui al presente Regolamento, il richiedente, il Medico curante, le Associazioni o chi per lui, dovrà presentare domanda in carta semplice indirizzata all'Amministratore Straordinario della USL 14, specificando il motivo della richiesta, o con apposita autocertificazione.

Dopo l'accoglimento della domanda dovranno essere presentati i documenti relativi a:

- a) stato di famiglia;
 - b) certificato di residenza con specificazione della data di inizio della residenza;
 - c) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, (mod. 740, 101, 201);
 - d) fotocopia dell'ultima busta paga di ciascun componente il nucleo familiare
 - e) fotocopia dei cedolini di pensione aggiornati alla data della richiesta;
 - f) eventuale tesserino di disoccupazione vistato dall'Ufficio di Collocamento;
 - g) eventuale certificazione medica attestante le condizioni psicofisiche;
 - h) fotocopia dell'ultima ricevuta di affitto o intimazione di sfratto;
 - i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 4 L.15/68) da cui risulti:
 - l'esistenza o meno di beni mobili registrati (autoveicoli, natanti, .ecc) con l'anno di immatricolazione;
 - l'esistenza o meno di lavoro a domicilio o autonomo e sua consistenza mensile alla data della richiesta;
 - l'esistenza o meno di proprietà immobiliari, anche a riscatto, loro natura ed eventuale reddito;
 - l'esistenza o meno di depositi bancari o assimilati e consistenza degli interessi da essi derivati, alla data della richiesta;
- 1) ogni altro documento utile per l'ottenimento del contributo richiesto.

I documenti di cui alle lettere a),c),d),e), vanno prodotti anche da parte dei familiari tenuti agli alimenti - art.433 C.C. " le persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti sono nell'ordine seguente:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati ed, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i genitori ed in loro mancanza gli ascendenti prossimi;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Allorché i parenti invitati dal Servizio a presentare i documenti richiesti, non ottemperino a questo, e nel caso che il richiedente le prestazioni assistenziali, si trovi in stato di reale bisogno, dette prestazioni possono essere comunque concesse, con conseguente comunicazione agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti del caso.

Art. 7

Alla fase istruttoria e completamento della pratica assistenziale, con gli operatori del Servizio di Assistenza Sociale, collaborano gli operatori Amministrativi e, per le informazioni riguardanti i parenti tenuti agli alimenti, nonché le notizie inerenti le reali disponibilità economiche del richiedente, ci si potrà avvalere degli Uffici di Polizia Municipale dei rispettivi Comuni e di altri organismi competenti.

Art. 8

Le pratiche non completate dai documenti previsti non potranno essere oggetto di atto deliberativo, ad eccezione di "casi particolari", su valutazione professionale dell'Assistente Sociale, per i quali la presentazione della documentazione completa potrebbe creare grave pregiudizio o danno al richiedente.

Art. 9

Tipologia delle prestazioni economiche.

- a) interventi ordinari;
- b) interventi straordinari;

Art. 10

Gli interventi ordinari sono erogati a persone e/o nuclei familiari che, per condizioni socio-economiche e/o di salute, versino in stato di effettivo bisogno e necessitino quindi di un aiuto economico che consenta loro di raggiungere il minimo vitale (ved. allegato A)

Sono previsti i seguenti tipi di intervento ordinario:

a) economico: tramite "bonus" finanziario, intervento diretto relativo alla necessità rilevata, contributo in denaro;

b) assistenza in generi alimentari o di prima necessità.

Art. 11

Gli interventi straordinari sono erogati a coloro che si trovino in situazioni di bisogno eccezionale e transitorio non sanabile in alcuna altra forma prevista dal Servizio, quale:

- spese funerarie;

- spese per riscaldamento (calcolando la spesa da un minimo di tre mesi, ad un massimo di cinque mesi;
- spese inerenti la manutenzione dell'alloggio, con riferimento al decoro ed all'igiene dello stesso;
- spese di supporto (es. viaggio) a seguito di cure sanitarie non effettuabili nell'ambito della USL;
- per interventi risolutivi di grave stato di disagio.

Il sussidio dovrà essere erogato tramite "bonus" o intervento diretto per superare lo stato di necessità.

Tra i contributi di cui al presente articolo, sono previsti quelli relativi ai cosiddetti "indigenti di passaggio" per i quali il contributo in denaro è direttamente finalizzato al raggiungimento del LUOGO DI RESIDENZA da parte dell'interessato (Acquisto di biglietto ferroviario non rimborsabile allo stesso ed eventuale erogazione di un contributo fino a L. 10.000 per l'acquisto di generi alimentari). Tale intervento sarà successivo agli accertamenti del caso, svolti dai Commissariati competenti per zona.

Art. 12

Nei casi di particolare urgenza, l'Amministratore Straordinario può autorizzare l'erogazione, in forma straordinaria, di contributi economici per un importo non superiore a L. 100.000 (centomila) ciascuno.

Tale contributo sarà anticipato dall'U.O. Economato. La prestazione straordinaria dovrà essere erogata dietro presentazione di relazione da parte del Servizio di Assistenza Sociale. Tali provvedimenti dovranno essere poi ratificati dall'Organo deliberante nella riunione immediatamente successiva a tale erogazione.

Art. 13

L'Assistenza Domiciliare, finalizzata al mantenimento delle persone nel proprio ambiente di vita, viene erogata nelle seguenti modalità:

- a) direttamente, tramite personale dipendente;
- b) indirettamente, tramite contributo economico;
- c) in regime di convenzione, tramite Cooperativa di Servizi.

Detta Assistenza Domiciliare, nelle sue forme, viene erogata secondo le procedure previste dal presente Regolamento (art.6), nonché con la eventuale compartecipazione alla spesa in base alla fasce di reddito stabilite dal Minimo Vitale (allegati A e B).

Per i soggetti con attestazione di handicap, certificato ai sensi della L.104/92, viene previsto un servizio di aiuto alla persona che consiste nelle prestazioni da fornire a domicilio, per superare le difficoltà connesse allo svolgimento dei fondamentali atti della vita quotidiana, e volte a favorire processi di integrazione sociale della persona stessa. L'attivazione del servizio prevede per ogni disabile un piano individuale di intervento (PARG) elaborato dal GOM e verificato dal GOIF, (Come da Regolamento per l'intervento nel settore handicap, delibera USL n°1408/93)

Tali prestazioni vengono erogate in salvaguardia alla valutazione economica per un monte ore da stabilire annualmente da parte del GOIF, in base ai Bilanci Comunali ed al numero di portatori di handicap in carico, in modo da dare risposte omogenee agli aventi diritto, su tutto il territorio USL e garantendo comunque un monte ore a carico dell'Ente Pubblico. Per richieste di ulteriori ore di assistenza o di altri servizi, si rimanda alle modalità ed ai termini previsti dal presente regolamento (art.6).

Art.14

La concessione delle prestazioni ordinarie e straordinarie è deliberata, di volta in volta, dall'Amministratore Straordinario, lo stesso dicasi per i rinnovi.

Art. 15

Le pratiche relative a richieste di prestazioni economiche o equivalenti, saranno sottoposte al parere della COMMISSIONE TECNICA, composta dai 3 Responsabili delle U.O. Territoriali (al fine di omogeneizzare gli interventi su tutto il territorio USL) e dagli Assistenti Sociali Distrettuali.

Compito della Commissione, che si riunirà a cadenza settimanale nella sede centrale USL, è di esprimere un parere tecnico sui casi proposti. Detto parere è parte integrante della scheda da trasmettere al Presidente del Comitato di Base per il parere, e all'Amministratore Straordinario per la deliberazione dell'intervento.

Per la valutazione del "caso" anche da un punto di vista economico si fa riferimento al reddito netto del nucleo familiare tenendo presente il livello del minimo vitale riconosciuto da questa USL e dai Comuni. (vedi Allegati A e B).

Art. 16

Nei casi in cui la Commissione Valutativa Centrale esprima parere favorevole all'ammissione di un anziano in una delle residenze previste dalla L. 20/80, o in altro Istituto a carattere Socio-Assistenziale, l'integrazione della retta di ricovero, da parte della USL avverrà qualora il reddito dell'interessato e la quota a carico dei parenti tenuti per legge agli alimenti, (versata dagli stessi direttamente alla struttura ospitante) non siano sufficienti a coprire l'intera retta di parte sociale.

Art.17

Dal conteggio globale del reddito dell'interessato al ricovero in struttura, in base alle fasce di reddito previste dal presente Regolamento, verranno detratte L. 800.000 annue, salvo valutazioni specifiche.

I parenti tenuti all'obbligo degli alimenti, dovranno contribuire alla quota retta secondo le rispettive condizioni economiche con riferimento al livello del minimo vitale riconosciuto da questa USL e dai Comuni. (vedi allegati A,B).

Art. 18 Ricovero MINORI - nel caso di minori ricoverati in Istituti, su decreto del Tribunale per i Minorenni, la retta è a carico della USL dove si manifesta il bisogno, salvo diversa prescrizione della Magistratura.

Art. 19 Per categorie specifiche (disabili, infermi di mente, tossicodipendenti, anziani non autosufficienti, minori), si fa riferimento agli specifici regolamenti di settore, ai protocolli operativi ed agli eventuali accordi di programma.

Art. 20 Il presente regolamento trova applicazione in tutto il territorio della USL 14 "Bassa Val di Cecina".

Art.21 Per quanto attiene alla determinazione del minimo vitale e le quota di compartecipazione, si prevede un aggiornamento annuale da parte del Sistema Informativo della USL 14.

ALLEGATO A

REDDITO FAMILIARE ANNUO PER IL CALCOLO DEL MINIMO VITALE ESPRESSO IN
MILIONI DI LIRE

<u>Casa in affitto</u>		<u>Casa di proprietà</u>	
N. componenti nucleo familiare	Reddito familiare	N. componenti nucleo familiare	Reddito familiare
1	9.800	1	6.683
2	14.308	2	10.158
3	17.934	3	13.232
4	19.600	4	14.703
5	21.031	5	15.906

6 e più 1.2 milioni in più a pers. 6 e più 1 milione in più a pers.

(elaborazione su dati ISTAT contenuti in "I consumi delle famiglie 1991"
- Commento e dati curati dal Dr. Sparano della U.O. Sistema Informativo)

ALLEGATO B

TARIFFE DI COMPARTICIPAZIONE DEI CITTADINI AI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE ANNO 1994

FASCE DI REDDITO

Casa Affitto
 A) L. 816.600
 B) L. 1.193.000
 C) L. 1.495.000
 D) L. 1.633.000
 E) L. 1.755.000

Casa Proprietà
 A1) L. 557.000
 B1) L. 846.500
 C1) L. 1.103.000
 D1) L. 1.225.500
 E1) L. 1.325.500

FASCE	ASS. DOMIC.	MENSA
A e A1	gratuita	L. 2.150
B e B1	L. 1.500/ora	L. 3.000
C e C1	L. 4.500/ora	L. 3.700
D e D1	L. 6.500/ora	L. 5.600
E e E1	L. 7.900/ora	L. 7.300

Lavanderia: L. 10.000 mensili a nucleo